



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo



REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (ex D.Lgs.152/06, art. 198 comma g)

Art. 1

Classificazione dei rifiuti

1. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).
2. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - m) il combustibile derivato da rifiuti;
 - n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
3. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.

Art. 2

I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

1. essere compresi nell'elenco di cui all'art. 3 “*criteri qualitativi*” del presente regolamento;
2. essere complessivamente conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati nella specifica colonna della tabella di cui all'art. 4 “*criteri quantitativi*” del presente regolamento;
3. essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati, che consenta un raggiungimento del 60% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti oggetto di assimilazione.

La parte residua dei rifiuti assimilati, destinata alle operazioni di trattamento e/o smaltimento, non deve comunque superare i limiti espressamente indicati nella tabella di cui all'art. 4 “*criteri quantitativi*” del presente regolamento.

Nelle more della costituzione dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 del D.Lgs 152/06, i rifiuti speciali assimilabili agli urbani per qualità, ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento indicati all'art. 2 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e l'Amministrazione Comunale.

Art. 3

I rifiuti speciali non pericolosi, elencati nella tabella che segue, sono assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che rispettino i criteri quantitativi, di cui all'art. 4:

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, trattamento e preparazione di alimenti	02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura	02 01 03	scarti di tessuti vegetali
		02 01 10	rifiuti metallici
	02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa	02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)	02 07 04

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone	03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	03 01 01	scarti di corteccia e sughero
		03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.
	03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	03 03 01	scarti di corteccia e legno
		03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce	04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce	04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
Rifiuti dei processi chimici organici	07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	07 02 13	rifiuti plastici
	07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici	07 05 14	rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa	08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa	08 03 18	toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica	12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica	12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
		12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
		12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici

Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)	15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	15 01 01	imballaggi in carta e cartone
		15 01 02	imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci prodotti dalle utenze agricole
		15 01 03	imballaggi in legno
		15 01 04	imballaggi metallici
		15 01 05	imballaggi in materiali compositi
		15 01 06	imballaggi in materiali misti
		15 01 07	imballaggi in vetro
		15 01 09	imballaggi in materia tessile
	15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.
Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco	16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)	16 01 03	pneumatici fuori uso
	16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	16 01 12	pastiglie per freni, non contenenti amianto.
		16 01 17	metalli ferrosi
		16 01 18	metalli non ferrosi
		16 01 19	plastica
		16 01 20	vetro
		16 01 22	componenti non specificati altrimenti
		16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
	16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
		16 06 batterie ed accumulatori	16 06 04
	16 06 batterie ed accumulatori plastica	16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.
	17 02 legno, vetro e plastica	17 02 01	legno

Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione		17 02 02	vetro
		17 02 03	plastica
	17 04 metalli (incluse le loro leghe)	17 04 01	Rame, bronzo, ottone
		17 04 02	alluminio
		17 04 03	piombo
		17 04 04	zinco
		17 04 05	ferro e acciaio
		17 04 06	stagno
		17 04 07	metalli misti
	18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani	18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03
Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal d.p.r. 254/03)		18 01 09	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
	18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	18 02 01	oggetti da taglio inutilizzati
		18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
		18 02 08	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.
Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle	20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)	20 01 01	carta e cartone
		20 01 02	vetro
		20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
		20 01 10	abbigliamento
		20 01 11	prodotti tessili
		20 01 25	oli e grassi commestibili
		20 01 32	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata		20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichelcadmio e mercurio
		20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
		20 01 38	legno, non contenente sostanze pericolose.
		20 01 39	plastica
		20 01 40	metallo
		20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
	20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	20 02 01	rifiuti biodegradabili
	20 03 altri rifiuti urbani	20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
		20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
		20 03 02	rifiuti dei mercati
		20 03 03	residui della pulizia stradale
		20 03 07	rifiuti ingombranti
		20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

Art. 4

I rifiuti speciali non pericolosi elencati all'articolo 3, sono assimilati ai rifiuti urbani a condizione che, per ciascuna delle categorie di attività elencate in tabella, i quantitativi totali e le frazioni indifferenziate destinate allo smaltimento, non superino i limiti massimi per essi specificatamente previsti:

Codice Identificativo	Categorie di attività	Kg/mq anno destinati a smaltimento	Kg/mq anno complessivi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	10,00
2	Cinematografi e teatri	2,00	5,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00	7,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00	10,00
5	Stabilimenti balneari	3,00	7,50
6	Esposizioni, autosaloni	2,00	5,00
7	Alberghi con ristorante	7,00	17,50
8	Alberghi senza ristorante	4,00	10,00
9	Case di cura e riposo	8,00	20,00
10	Ospedali	9,00	22,50
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	15,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00	7,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6,00	15,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	17,50
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00	10,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00	20,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00	17,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,00	12,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00	15,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitate alle superficie, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	10,00	25,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00	20,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	82,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00	62,50
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00	65,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	15,00	37,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	32,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00	87,50
28	Ipermercati di generi misti	14,00	35,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	38,00	95,00
30	Discoteche, night club	7,00	17,50
31	Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agroindustriali	20,00	50,00

I limiti quantitativi inerenti le frazioni di rifiuti assimilati, espressi in chilogrammi per metro quadrato, si riferiscono esclusivamente alle superfici occupate da uffici, mense, bar, locali adibiti al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico e nelle strutture di vendita con superficie inferiore a 300 metri quadrati.

ART. 5 SANZIONI

I Comuni informano le attività produttive o di servizio i cui rifiuti sono assimilati al circuito pubblico delle raccolte, circa il corretto utilizzo dei servizi erogati.

L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, il cui ammontare è determinato come segue:

- da 100 € a 500 € per il superamento dei limiti di cui all'art. 2;
- da 200 € a 500 € per ciascun conferimento di materiale non assimilabile al circuito di raccolta;
- da 100 € a 500 € per ciascun conferimento di rifiuto assimilabile effettuato attraverso un non corretto utilizzo dei servizi erogati.

Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto dei criteri di cui sopra e commina la sanzione.

Il ricavato della sanzione dovrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico) previste da ciascun Comune.

ART. 6 SGRAVI

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.S.U., deve essere ridotto, rispettivamente in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. L'ammontare di detta riduzione è stabilita dall'Amministrazione Comunale e non può superare il 30% dell'intero importo della TARSU.

ART. 7 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento composto di n.7 articoli entrerà in vigore il 1 luglio 2008